

**COMUNE DI VERBANIA**  
**Provincia del Verbano - Cusio - Ossola**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'UTILIZZO DEI POSTI DI ORMEGGIO**  
**PRESSO I PORTI COMUNALI**

**approvato con deliberazione di**  
**Consiglio Comunale n. 81 del 27 giugno 2002**

**INDICE**

- Art. 1 - Disposizioni generali
- Art. 2 - Condizioni per le assegnazioni
- Art. 3 - Durata della concessione del diritto di ormeggio
- Art. 4 - Sostituzione dell'unità di navigazione
- Art. 5 - Rinuncia e revoca
- Art. 6 - Targhe o Titolo di proprietà
- Art. 7 - Ormeggio
- Art. 8 - Regole di circolazione
- Art. 9 - Manutenzioni
- Art. 10 - Spazio occupato
- Art. 11 - Criteri di assegnazione
- Art. 12 - Tariffe
- Art. 13 - Esclusioni
- Art. 14 - Divieti
- Art. 15 - Responsabilità
- Art. 16 - Sorveglianze
- Art. 17 - Inagibilità
- Art. 18 - Sanzioni amministrative
- Art. 19 - Norme di rinvio

## **Art. 1**

### **(Disposizioni generali)**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono regole generali di immediata applicazione per il corretto utilizzo dei posti di ormeggio dei porti denominati Comunali (di Intra, Pallanza e Suna) alle quali dovranno conformarsi pienamente tutti gli assegnatari e gli utilizzatori degli stessi.

Ulteriori disposizioni potranno essere inserite nelle singole concessioni degli ormeggi rilasciate dal Comune.

## **Art. 2**

### **(Condizioni per le assegnazioni)**

Il diritto d'uso dei posti d'ormeggio disponibili viene autorizzato a singole persone fisiche, cittadini comunitari e/o stranieri, che risultano proprietari dei natanti attraccati, nonché ad operatori turistici e operatori del settore anche non proprietari di natanti.

La concessione del diritto d'uso verrà determinata dalla giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe.

Tutte le condizioni per le assegnazioni dei posti d'ormeggio sono fissate nell'apposito bando di gara approvato dal responsabile del servizio competente.

La cessione del diritto d'uso a terzi e la sub-concessione non sono ammesse.

E' consentito il subentro in caso di vendita dell'imbarcazione per tutto il periodo residuo di validità dell'autorizzazione al diritto d'uso, a condizione che venga prodotta tutta la documentazione richiesta per l'autorizzazione stessa.

## **Art. 3**

### **(Durata della concessione del diritto di ormeggio)**

La durata della concessione del diritto di ormeggio verrà definita dalla giunta comunale con apposito atto deliberativo che determinerà anche le relative tariffe.

## **Art. 4**

### **(Sostituzione)**

Eventuali sostituzioni dell'unità di navigazione per la quale è stata rilasciata concessione di ormeggio sono consentite a condizione che la nuova unità non superi i metri quadri occupati precedentemente; in tale ipotesi il concessionario deve, pena la decadenza della concessione, segnalare entro 7 giorni al Comune le caratteristiche della nuova unità di navigazione: nel caso in cui il concessionario sostituisca l'unità di navigazione con altra di dimensioni superiori a quelle pattuite, la concessione originaria è considerata cessata a tutti gli effetti. In tal caso verrà rilasciata, ove possibile, una nuova concessione con la relativa tariffa compensando la nuova tariffa da pagare con la somma già versata.

## **Art. 5**

### **(Rinuncia e revoca)**

La rinuncia al diritto d'uso annuale può essere presentata in ogni momento.

Dà diritto al rimborso del 50% del canone se fatta nel primo semestre e determina la perdita dell'intero canone di diritto d'uso versato se fatta dopo il primo semestre dal rilascio del diritto d'uso.

Il Comune può revocare il diritto d'uso in ogni momento se il comportamento del concessionario compromette il regolare esercizio del porto o se le caratteristiche del natante non corrispondono più a quelle dichiarate e rilevate al momento del rilascio del diritto d'uso.

Nel caso di rinuncia o revoca del diritto d'uso, le scelte dei nuovi intestatari delle concessioni avverranno in base alle citate graduatorie annuali approvate dal responsabile del servizio.

## **Art. 6**

### **(Targhe o Titolo di proprietà)**

Tutti i natanti ormeggiati all'interno dell'area portuale devono essere muniti delle relative targhe, ben visibili, per consentirne l'identificazione.

Ove non obbligatorie, il proprietario dovrà consegnare al Comune apposita documentazione o certificazione comprovante la proprietà dell'unità da diporto o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto notorio (autocertificazione).

#### **Art. 7 (Ormeggio)**

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate al posto loro assegnato, evitando di disturbare il movimento degli altri natanti.

Ogni natante dovrà essere protetto su ambedue i lati con parabordi, commisurati alla grandezza dell'imbarcazione.

I porti non sono custoditi. Il Comune non garantisce nessun servizio agli assegnatari degli ormeggi, tranne quelli obbligatori imposti allo stesso dalla vigente normativa.

#### **Art. 8 (Regole di circolazione)**

Nel porto e nelle sue immediate adiacenze la velocità dei natanti non deve superare i 5 km/h (3 nodi circa).

La percorribilità delle banchine deve sempre essere assicurata.

#### **Art. 9 (Manutenzioni)**

Le manutenzioni straordinarie ed ordinarie del porto vengono eseguite direttamente dal Comune o attraverso ditte incaricate.

I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni. Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a modificarsi.

Le imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate od affondate, saranno rimosse immediatamente dall'incaricato del Comune a spese del concessionario. Le imbarcazioni abbandonate, dopo la vana ricerca del proprietario effettuata dal corpo dei vigili urbani, verranno messe all'asta ed il ricavato, decurtato della somma dovuta al Comune (per il mancato pagamento delle tariffe, per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e per le eventuali spese sostenute dal Comune) verrà messo a disposizione del proprietario qualora si presentasse, fatte sempre salve le prescrizioni di legge.

Si considerano abbandonate le imbarcazioni ormeggiate da più di sei mesi dalla data di mancato rinnovo e/o di mancato pagamento della tariffa dovuta per l'occupazione abusiva.

Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente all'incaricato del Comune.

#### **Art. 10 (Spazio occupato)**

Ai fini della certificazione tecnica dello spazio demaniale occupato dalle unità di navigazione al momento dell'assegnazione del punto fisso di stazionamento od ormeggio, viene considerato il modulo di ingombro dell'unità stessa intesa come rettangolo ideale ottenuto dalla lunghezza massima per la larghezza massima dell'unità considerata.

#### **Art. 11 (Criteri di assegnazione)**

Nell'ambito dell'istruttoria per l'assegnazione dei posti di ormeggio si dovranno adottare i seguenti criteri di priorità:

1. unità adibite al servizio pubblico di vigilanza e/o di soccorso appartenenti agli organi competenti;
2. unità adibite al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone e natanti adibiti al servizio pubblico di traino;
3. unità adibite alla pesca professionale munita di apposita licenza;
4. unità a vela, unità a motore e barche a remi.

I posti saranno assegnati con le seguenti priorità:

- 1) residenti nel Comune proprietari di natanti;
- 2) operatori turistici e operatori del settore anche non proprietari di natanti operanti nel Comune;
- 3) non residenti proprietari e/o locatari nel Comune da più di tre mesi;
- 4) tutti gli altri aventi diritto.

#### **Art. 12 (Tariffe)**

Le tariffe verranno definite annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione o in qualsiasi altro momento dell'anno che la stessa riterrà necessario.

Potranno essere previste delle tariffe aggiuntive per i servizi a richiesta degli utenti che il Comune sarà in grado di fornire.

In caso di mancato aggiornamento annuale delle tariffe da parte della Giunta Comunale, troveranno applicazione le tariffe in vigore l'anno precedente.

La Giunta Comunale in sede di approvazione e/o aggiornamento della tariffa potrà prevedere riduzioni e/o agevolazioni a favori di particolari categorie di utenti.

#### **Art. 13 (Esclusioni)**

Non potranno ottenere l'autorizzazione all'ormeggio le unità di navigazione che non rispecchino le capacità ricettive del porto. All'uopo il responsabile incaricato dal Comune provvederà ad individuare il numero degli ormeggi possibili con le loro rispettive dimensioni.

#### **Art. 14 (Divieti)**

L'ormeggio dovrà avvenire nel posto assegnato.

Ogni utente del porto è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia del lago e dell'area portuale.

Per evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscano lo sbattere delle drizze contro l'albero.

All'interno dell'area portuale è inoltre fatto divieto:

- di ormeggiare senza autorizzazione comunale;
- di occupare abusivamente i posti di ormeggio assegnati;
- di ostacolare la rotta, l'entrata e l'uscita dal porto, nonché l'approdo delle unità di navigazione;
- di occupare i corridoi di accesso e di uscita;
- di scaricare direttamente sul lago i reflui delle toilette e/o lavelli e ogni altro tipo di rifiuto (le toilettes chimiche devono essere scaricate nel luogo indicato);
- di lasciare in sosta veicoli, carrelli, materiale ed accessori vari fuori dagli spazi appositamente delimitati;
- di occupare le aree destinate a scivolo senza previa autorizzazione;
- di ormeggiare i natanti al di fuori del posto assegnato;
- di intralciare l'esecuzione di lavori pubblici;
- di eseguire opere di calafataggio o verniciatura senza le prescritte autorizzazioni;
- di effettuare interventi di riparazione, nonché cambi d'olio e travasi di carburante che possono essere causa di inquinamento delle acque ed acustico;
- di pulire le imbarcazioni con detergenti e sostanze chimiche;
- di scaricare in acqua, sulle sponde, sulla struttura, residui di combustibile, di oli lubrificanti o di qualsiasi sostanza pericolosa od inquinante anche se diluita;
- di pescare;

E' altresì vietato all'interno dei porti e nelle immediate vicinanze:

- l'esercizio dello sci nautico o altri sport a traino quali paracadute ascensionale, aquiloni, ecc.;
- l'utilizzo di moto d'acqua e di altri mezzi simili;
- l'utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, pattini, sandolini, pedalò, ecc.);
- lo svolgimento di manifestazioni nautiche o sportive;

- l'uso delle tavole a vela o altre attrezzature sportive analoghe;  
All'interno dei porti ed in prossimità dei loro accessi sono vietate la balneazione e l'esercizio dell'attività subacquea.

**Art. 15**  
**(Responsabilità)**

I porti sono incustoditi. L'uso del porto avviene a rischio proprio dell'utente e di chiunque altro.

Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che la stessa causi, all'interno del porto, sia ai manufatti che agli altri natanti.

I proprietari che affidino il loro natante a terzi, sono responsabili personalmente per eventuali danni causati.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, danni e/o manomissioni alle imbarcazioni, siano essi causati da persone, da animali o da eventi naturali.

**Art. 16**  
**(Sorveglianza)**

Il Comune, per il tramite gli ufficiali ed agenti di polizia municipale o altri pubblici ufficiali, vigilerà sulla effettiva e costante osservanza delle condizioni generali fissate nel presente regolamento e nel singolo atto concessorio.

I proprietari dei natanti e/o gli utilizzatori degli stessi, su richiesta, devono esibire la documentazione comprovante la regolarità della posizione dell'imbarcazione.

**Art. 17**  
**(Inagibilità)**

In caso di inagibilità del porto per mancanza di profondità d'acqua, per manutenzioni varie, l'intestatario della concessione non può vantare alcuna pretesa di sorta dal Comune.

**Art. 18**  
**(Sanzioni amministrative)**

Agli assegnatari dei posti d'ormeggio ed a chiunque non dovesse rispettare una o più delle disposizioni contenute nel presente regolamento, verrà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 51,00 ad un massimo di Euro 510,00, tenuto conto della gravità e recidività dell'infrazione commessa. Agli assegnatari dei posti d'ormeggio potrà essere applicata anche la sanzione della revoca della concessione stessa in caso di recidiva o di violazione al presente regolamento che comporti danni a persone e/o cose o danni ambientali.

In caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento sanzionatorio o in caso di recidive o di infrazioni gravi, può essere applicata la revoca del diritto d'uso.

Prima di procedere all'applicazione della predetta sanzione amministrativa pecuniaria o alla revoca della concessione, verrà notificata all'interessato la contestazione dell'addebito.

L'interessato avrà 30 giorni per controdedurre, decorsi i quali il responsabile del servizio, tenuto conto delle osservazioni e/o delle controdeduzioni presentate, adotterà il relativo provvedimento definitivo motivato, che verrà notificato all'interessato a mezzo raccomandata AR.

Le violazioni verranno accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale ed altri pubblici ufficiali.

L'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma precedente verrà aggiornata periodicamente dalla giunta comunale.

**Art. 19**  
**(Norme di rinvio)**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, trova applicazione la normativa prevista dalla legge n. 689/1981 e s.m.i, nonché la normativa comunitaria, nazionale e/o regionale vigente in materia.